

**STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli**

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A**

Nell'interesse della ricorrente Dott.ssa **DADI Veronica** (Cod. Fisc.: DDA VNC 92M67 H294S) nata a Rimini (RN) il 27/08/1992 e residente in Rimini (RN) alla Via Capuana n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. **VERONICA PEPOLI** del Foro di Rimini (Cod. Fisc.: PPL VNC 90C62C5F573B) con studio legale in Rimini alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 e elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it - indirizzo al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio- come da procure *ex art.* 83 C.P.C. rilasciata in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto

- *Ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Cod. Fisc.: 80185250588) corrente in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro *pro tempore*, USR Emilia – Romagna, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna (P.E.C. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

- *Resistenti* -

E PER QUANTO OCCORRE POSSA CONTRO

Tutti i docenti inseriti nella graduatoria del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499 e n. del 2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado) aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente

- *Controinteressati* -

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

**PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E RELATIVA
DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'EFFICACIA
E/O PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 E 56 C.P.A.**

Del provvedimento **M.I.P. AOODRER.Registro Ufficiale U. 0045238.10 del 10/11/2025** nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale, con il quale l'Amministrazione resistente ha ritenuto decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G.n. 499/2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado) la ricorrente Dott.ssa Dadi Veronica inibendole l'accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato dalla procedura concorsuale *ivi* indicata (Doc. **01**)

NONCHÉ

per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente previo e per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nella graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G.n. 499/2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B nella posizione di cui alla graduatoria approvata.

IN FATTO

- Con **Decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020** è stato indetto, a livello nazionale e organizzata su base regionale, concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Con **decreto n. 408.23 del 23/06/2023**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ufficio regionale per l'Emilia Romagna, approvava *ex art. 7 comma 4 D.D. n. 23/2022 - sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti* - la graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di I grado – classe di concorso AS2B (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado) per la Regione Emilia-Romagna. Nella predetta graduatoria la Dott.ssa Dadi Veronica si posizionava in graduatoria al n. 491 (Doc. **02**).

Graduatoria di merito scuola secondaria di II grado – classe di concorso AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Preferenze	Riserve	Note
490	Masotti	Silvia	19/08/1969	70,00	70,00	15,00	155,00	*		
491	Dadi	Veronica	27/08/1992	72,00	72,00	11,00	155,00	*		

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

-
- Nelle more della definizione della procedura concorsuale la Dott.ssa Dadi concludeva **contratto individuale prot. n. 10194 del 01/09/2022** con il quale veniva disposta l'assunzione in servizio (anno di prova) a tempo determinato della medesima con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio per l'insegnamento su posto sostegno (ADML) presso I.C. “Alberto Marvelli” Rimini (RNIC80600R) (Doc. [03](#)).
 - Con provvedimento del 30/08/2023 – superato l'anno di prova - la Dott.ssa Dadi otteneva la conferma in ruolo per la classe di concorso ADMM (docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado), con **decorrenza giuridica dal 01/09/2022** (Doc. [04](#)), si riporta estratto documento:

D E C R E T A

La conferma in ruolo in data 01/09/2023 per la docente DADI VERONICA, nata a RIMINI il 27.08.1992 , C.F. DDAVNC92M67H294S. docente di scuola secondaria di primo grado – Classe di concorso ADMM - con contratto a tempo determinato dal 01.09.2022 ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, ed è assunta a tempo indeterminato, mediante stipula di apposito contratto individuale di lavoro, nella classe di concorso ADMM, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.

- Con provvedimento **M.I.P. AOORER.Registro Ufficiale U. 0045238.10 del 10/11/2025** l'Amministrazione resistente comunicava alla ricorrente la sua decadenza dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G.n. 499/2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B inibendole l'accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato per tale classe di concorso (*Cfr. doc. 01 – cit*), si riporta di seguito estratto:

DISPONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 399, c. 3 del D. Lgs. n. 297/1994 e dall'art. 5, comma 7 del D.M. n. 25/2020 gli aspiranti inseriti nell'allegata tabella "A", parte integrante del presente provvedimento, risultano decaduti dalle graduatorie del concorso ordinario di cui al DD n. 499 del 2020 per il grado di istruzione/classe di concorso ivi indicati.
2. Gli aspiranti di cui al presente decreto non potranno essere destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato dalle procedure concorsuali di cui trattasi.

Il Direttore Generale

Bruno E. Di Palma

Firmato Digitalmente da/Signed by:

BRUNO EUPREMIO DI PALMA

In Data/On Date:

lunedì 10 novembre 2023 12:17:49

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

- L'Amministrazione motivava il provvedimento sulla base di quanto previsto e disposto dall'art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994, dall'art. 13 comma 5 D.Lgs. n. 59/2017 e dall'art. 5 comma 7 del D. n. n. 25/2020, errando nell'applicazione del disposto normativo.

Vero è infatti che:

- l'**art. 399 comma 3 D.Lgs. n. 297/1994** in materia di accesso ai ruoli prescrive: “*3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”.
- L'**art. 13, comma 5, D.L. n. 59/2017** recita espressamente: “*5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.*
- L'**art. 5 comma 7, del D.M. n. 25/2020** prevede espressamente che: “*Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni*

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

di cui all'articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge¹. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito”

- Il provvedimento è illegittimo in quanto la ricorrente è stata immessa in ruolo con **decorrenza giuridica dal 01/09/2022**, pertanto, sulla base di quanto previsto dall' art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994 (il quale prevede che la decadenza si applichi alle immissioni in ruolo per l'anno 2023/2024), non può essere considerata decaduta dalle graduatorie del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499 art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297/2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B.
- La decadenza dalle graduatorie del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020 ex art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297/19942020 può essere considerata legittima solo per le immissioni in ruolo per l'anno 2023/2024. La docente Dadi è stata immessa in ruolo a partire dal 01/09/2022.
- L'illegittimità del provvedimento di cui si chiede l'annullamento è altresì avvalorata dal provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.. N. 203509 del 17/09/2025 con il quale, ad esplicitazione delle operazioni di cancellazione ha precisato che i docenti interessati dalla cancellazione *ex art. 399 comma 3 D.Lgs. n. 297/1994 sono quelli che “Siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo nell'anno 2023/2024”* (Doc. **05**). La Dott.ssa Dadi ha avuto contratto finalizzato al ruolo nell'anno 2022/2023 con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 (!) si riporta di seguito estratto documento:

¹ L'Art. 1 comma 17 sexies del D.L. n. 126/2019 prescrive: “*17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito”.*

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

OGGETTO: Graduatorie di merito e Graduatorie ad esaurimento – Operazioni di cancellazione

In virtù di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento a tutte le graduatorie concorsuali e alle graduatorie ad esaurimento, codesti uffici vorranno provvedere:

1. alla cancellazione dei docenti rimunziatari alla nomina in ruolo (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di gradutoria superiore a quella dell'ultimo nominato non riservista) dalla specifica gradutoria;
2. alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo presso l'istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, così come previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che dispone: "*In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra gradutoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova*". Per completezza, si chiarisce che siffatte operazioni non riguarderanno i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. "GPS").

In altri termini, i docenti interessati di cui al punto 2. sono coloro che cumulativamente:

- a. siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall'anno scolastico 2023/2024;
- b. nell'a.s. 2024/25 abbiano svolto il periodo di prova;
- c. dall'a.s. 2025/26 siano stati confermati in ruolo.

Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 31 ottobre p.v., fatta salva l'urgenza di intervenire sulle graduatorie che sono tutt'ora utilizzate ai fini degli scorimenti per le immissioni in ruolo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IN DIRITTO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. Artt. 399 comma 3 D.Lgs. n. 297/1994 - art. 13, comma 5, D.L. n. 59/2017 - art. 5 comma 7, del D.M. n. 25/2020. ECCESSO DI POTERE. Carenza dei presupposti.

Non vi è dubbio che il provvedimento impugnato sia lesivo della sfera giuridica della ricorrente la quale è stata considerata decaduta dalle graduatorie del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499 art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297/2020 per il grado di istruzione/ classe di concorso AS2B per essere stata immessa in ruolo a partire dal 01/09/2022 quando la norma di riferimento – posta a sostegno del provvedimento – prevede espressamente che la cancellazione da ogni altra gradutoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto il docente (*Cfr. art. 13, comma 5, D.L. n. 59/2017*) possa essere disposta solo per i destinatari a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto a decorrente dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno 2023/2024 (*Cfr. art. 399 comma 3 D.Lgs. n. 297/1994*).

Non sussiste altra motivazione, se non quella di cui al riferimento normativo sopra citato, a sostegno del provvedimento assunto dall'Amministrazione resistente.

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

L'illegittimità del provvedimento di cui si chiede l'annullamento è altresì avvalorata dal provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.. N. 203509 del 17/09/2025 con il quale, ad esplicitazione delle operazioni di cancellazione, la stessa amministrazione resistente ha precisato che i docenti interessati dalla cancellazione *ex art. 399 comma 3 D.Lgs. n. 297/1994* sono + quelli che “*Siano stati immessi in ruolo o abbiamo avuto un contatto a tempo determinato finalizzato al ruolo nell'anno 2023/2024*” (Doc. [05](#)). La Dott.ssa Dadi ha avuto contratto finalizzato al ruolo nell'anno 2022/2023 con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 (!).

L'atto amministrativo impugnato è palesemente illegittimo, in quanto viziato per violazione di legge ed eccesso di potere nonché contrario al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, e come tale altamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente che aveva e ha il diritto di mantenere la propria posizione in graduatoria per la classe di concorso AS2B e concorrere con i controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi del ricorso che evidenziano la illegittimità di tutti i provvedimenti che hanno gravemente leso il diritto della ricorrente. Il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere urgentemente trattato in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito per l'impossibilità di arginare i danni che la parte ricorrente rischia di subire (stante lo scorrimento delle graduatorie da cui è stata considerata illegittimamente decaduta).

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia infatti che il danno grave e irreparabile deriva alla ricorrente dall'illegittima declaratoria di decadenza dalle summenzionate graduatorie per la classe di concorso AS2B, che stanno scorrendo per l'assegnazione delle immissioni in ruolo, cattedre che saranno assegnate anche a docenti aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente, con grave e irreparabile pregiudizio.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE ex art. 151 C.P.C. e art. 41 CPA

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Regionale per L'Emilia Romagna con decreto n. 408.23 del 23/06/2023.

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica *ex art. 151 C.P.C.* e *ex art. 41 C.P.A.* mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o dell’U.S.R. Emilia Romagna. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919). Pertanto, si chiede l’autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 C.P.C., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIM nonché sul sito dell’U.S.R. Emilia Romagna.

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente Dott.ssa **DADI VERONICA**, come sopra rappresentata, difesa, domiciliata e meglio generalizzata

CHIEDE

All’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia

- **Autorizzare *ex art. 151 C.P.C. e art. 41 C.P.A.*** la notifica ai controinteressati (docenti iscritti nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Regionale per L’Emilia Romagna con decreto n. 408.23 del 23/06/2023) mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito *internet* del MIM e/o dell’U.S.R. Emilia Romagna.
- **In via cautelare**, sospendere il provvedimento impugnato con il quale è stata disposta la decadenza dalle graduatorie della Dott.ssa Dadi Veronica, per le motivazioni di cui in narrativa;
- **In via principale, annullare** il provvedimento impugnato e meglio indicato in epigrafe, con ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato e conseguente,

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it – P.E.C.
veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

anche allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente e per l'effetto dell'annullamento dell'atto impugnato disporre il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di I grado – classe di concorso AS2B (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado) per la regione Emilia-Romagna come pubblicata con decreto del 408/2023 del 23/06/2023 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ufficio Regionale per l'Emilia Romagna, e successive modifiche e/o integrazioni.

- **Accogliere** nel merito l'impugnazione proposta allo stato degli atti e ordinare all'Amministrazione resistente di eseguire l'*emittenda* decisione.
- **In via subordinata**, emettere ogni altro provvedimento cautelare volto a tutelare la ricorrente.
- Con vittoria di spese, diritti, onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
- Con salvezza di ogni altro diritto.

Si offrono in comunicazione in copia i seguenti documenti:

Doc. A) Procura alle liti attestata conforme
Doc. **01**) Provvedimento impugnato;
Doc. **02**) Graduatoria concorso - decreto n. 408.23 del 23/06/2023,
Doc. **03**) Contratto anno di prova;
Doc. **04**) provvedimento di conferma in ruolo e decorrenza giuridica 01/09/2022
Doc. **05**) provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.. N. 03509 del 17/09/2025

DICHIARAZIONE DI VALORE: ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) lo scrivente difensore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato trattandosi di giudizio di ottemperanza con contributo unificato ridotto della metà ex art. 13 comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002 quantificato dunque in misura pari a Euro 325,00=.

Con Osservanza.

Rimini li 15/12/2025

Avv. Veronica Pepoli